

-----  
IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22, ed in particolare gli artt. 9, comma 3, e 11;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", ed in particolare l'art. 17, relativo ai quadri economici degli interventi;

Richiamata la propria determinazione n. 7363 del 2 agosto 2000, assunta in attuazione della citata L.R. 24 marzo 2000, n. 22, successivamente modificata con determinazione n. 2376 del 23 marzo 2001;

Dato atto che con tali determinazioni erano stati definiti, fra l'altro, criteri e modalità per il riconoscimento - ai Consorzi di bonifica quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici in materia di bonifica e di irrigazione rientranti nella competenza della Direzione Generale Agricoltura - del rimborso stabilito dal secondo periodo del citato art. 9, comma 3;

Rilevato:

- che l'art. 17 del D.P.R. n. 554/1999 disciplina, fra l'altro, l'articolazione dei costi relativi ai lavori da realizzare in base a specifiche voci di spesa;
- che detta normativa, entrata in vigore il 28 luglio 2000, trova applicazione anche ai lavori affidati ai Consorzi di Bonifica a norma dell'art. 9 della richiamata L.R. n. 22/2000;
- che per la quantificazione del finanziamento da assegnare ai Consorzi per la realizzazione di opere di competenza pubblica deve farsi riferimento alle voci evidenziate nel quadro economico così come stabilite dal citato art. 17;

Rilevato, in particolare:

- che gli oneri relativi all'espletamento delle procedure espropriative e/o di costituzione di servitù e precisamente:
  - spese per avvio del procedimento espropriativo e/o di costituzione di servitù;
  - spese per frazionamenti;
  - spese per rogiti notarili;
  - spese per volture catastali;
  - spese per tasse e bolli;fanno parte integrante del costo necessario per l'espropriazione e/o l'acquisizione di aree o immobili, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), punto 5, del più volte citato D.P.R. n. 554/1999, e come tali sono da ricomprendere integralmente nell'ammontare del finanziamento regionale assentito per la realizzazione dell'opera o dei lavori;
- che, conseguentemente, l'ammontare di tali spese deve essere incluso nella base di calcolo da utilizzare per la quantificazione del rimborso spettante al soggetto attuatore a norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della L.R. n. 22/2000;

Rilevato, altresì:

- che occorre modificare la propria precedente determinazione n. 7363/2000 anche nelle parti in cui include - fra gli oneri rimborsabili ai sensi dell'art. 9, comma terzo, secondo periodo, della L.R. n. 22/2000 - tutti gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo;
- che detto rimborso - nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e dell'eventuale espropriazione come sopra definita - va riferito alle spese di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), punti 2 - 7 - 8 - 9 e 11 del D.P.R. n. 554/1999;

Ritenuto, infine, di dover revocare la propria precedente determinazione n. 2376/2001, in quanto i suoi contenuti risultano assorbiti nel presente atto;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n. 1396, in data 31 luglio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale, Dott. Rocco Bagnato, in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione n. 2541/1994;

Dato atto della legittimità della presente determinazione ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

determina

- 1) di prendere atto che, per la realizzazione di opere e lavori pubblici in materia di bonifica e di irrigazione rientranti nella competenza della Direzione Generale Agricoltura, sono a carico della Regione tutte le spese relative alle voci in cui si articola il quadro economico così come stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 554/1999, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) di stabilire che fanno parte integrante del costo necessario per l'espropriazione e/o l'acquisizione di aree o immobili - ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), punto 5, del citato D.P.R. n. 554/1999 - le spese relative all'espletamento delle procedure espropriative e/o di costituzione di servitù e la relativa I.V.A. e che, pertanto, tali spese - ancorché da rappresentare distintamente nel progetto - sono da ricomprendere integralmente nell'ammontare del finanziamento regionale assentito per la realizzazione dell'opera o dei lavori;
- 3) di dare atto, pertanto, che l'ammontare delle spese di cui al precedente punto 2), al netto dell'eventuale I.V.A., deve essere incluso nella base di calcolo da utilizzare per la quantificazione del rimborso spettante

al soggetto attuatore a norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della L.R. n. 22/2000;

- 4) di stabilire che il rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti attuatori - nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e dell'eventuale espropriazione come sopra definita - va riferito alle spese di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), punti 2 - 7 - 8 - 9 e 11 del D.P.R. n. 554/1999;
- 5) di modificare, pertanto, la propria determinazione n. 7363/2000 secondo quanto previsto nel presente provvedimento, dando atto che il secondo capoverso del punto 2 dell'allegato 2 alla determinazione medesima è soppresso;
- 6) di revocare, in quanto il suo contenuto risulta assorbito nel presente atto, la propria determinazione n. 2376/2001;
- 7) di incaricare il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale di effettuare la ricognizione degli atti adottati a partire dalla data di adozione della determinazione n. 7363/2000 al fine di pervenire, nel rispetto delle normative contabili vigenti, all'adeguamento, ove necessario, degli importi di finanziamento assegnati e dei conseguenti impegni assunti a carico del bilancio regionale.

Il Direttore Generale  
Agricoltura  
(Dr. Dario Manghi)